

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Legittimazione a ricorrere e a resistere - Fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici - Legittimazione del personale docente - Configurabilità.

Cons. Stato, Sez. VI, 10 gennaio 2022, n. 156

- in *Il Foro amm.*, 1, 2022, pag. 60 e ss.

“[...] in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell'amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all'impugnazione laddove si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale [...]”.

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero dell'istruzione, del Comune di Priverno e della Provincia di Latina e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica e le note d'udienza e gli ulteriori documenti;

Relatore nell'udienza del 28 ottobre 2021 il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati Tiziana Agostini, Aldo Tonello, per delega dell'avvocato Francesco Antonio Caputo e Paolo De Persis, per dichiarata delega dell'avvocato Claudia Di Troia;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe gli appellanti hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-*quater*, 20 gennaio 2021 n. -OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dagli stessi (n. R.g. 1918/2020) in primo grado (oltre ad altri ricorrenti che però non hanno interposto appello) ed avente ad oggetto la impugnazione dei seguenti atti e provvedimenti: a) la delibera di Giunta della Regione Lazio n. 990 del 20 dicembre 2019, con la quale la Regione Lazio ha approvato l'intervento di riorganizzazione della rete scolastica del I Ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi, accogliendo la proposta di riorganizzazione formulata dai Comuni di Priverno e Prossedi; b) il decreto del Direttore generale

dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio prot. 1497 del 24 dicembre 2019, attuativo della delibera di cui *sub a)*, con il quale sono state apportate modifiche al piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche per la Provincia di Latina, nella parte in cui ha recepito le disposizioni della Giunta regionale con riferimento agli istituti comprensivi S. Tommaso D'Aquino e Don Andrea Santoro; c) la determinazione del direttore della Regione Lazio, Direzione formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio, prot. G15587 del 14 novembre 2019, con la quale la predetta Direzione regionale ha approvato, *“all’esito dei lavori del tavolo tecnico, la proposta di riorganizzazione della rete scolastica del I Ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi”*, accogliendo la proposta di riorganizzazione formulata dal Comune di Priverno e Prossedi con le Delibere di Giunta Comunale n. 135 e 150/2018 e 83 del 2018”; d) le delibere di Giunta comunale del Comune di Priverno n. 135 del 31 ottobre 2018 e n. 150 dell'11 dicembre 2018 contenenti le proposte di dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche presenti nel Comune di Priverno per l'anno scolastico 2019/2020; e) della delibera di Giunta comunale del Comune di Prossedi del 31 ottobre 2018 contenente le proposte di dimensionamento della rete scolastica delle istituzioni scolastiche presenti nel Comune di Priverno per l'anno scolastico 2019/2020.

2. – Le vicende che caratterizzano il presente contenzioso possono trarsi dagli atti processuali e dai documenti versati dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio e dalla parte *“in fatto”* della sentenza qui oggetto di appello e sinteticamente possono essere illustrate come segue:

- gli appellanti, meglio elencati in epigrafe, sono tutti docenti presso l'Istituto comprensivo San Tommaso d'Aquino e presso l'Istituto comprensivo *“Don Andrea Santoro”*. Nello specifico l'assetto delle istituzioni scolastiche del Comune di Priverno e del Comune di Prossedi prevede due Istituti comprensivi: 1) l'I.C. Priverno-Prossedi *“Don Andrea Santoro”* con plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dislocati sul territorio di entrambi i due Comuni; 2) l'I.C. *“San Tommaso D'Aquino”* con plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dislocati sul solo territorio del Comune di Priverno;

- fin dalla trasformazione degli istituti di scuola secondaria di primo grado e quindi dalla costituzione degli Istituti comprensivi (disposta nel 2011 per effetto della l. 15 luglio 2011, n. 111 e quindi a far data dall'a.s. 2012/13), l'I.C. San Tommaso D'Aquino è costituito dall'aggregazione di plessi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e due plessi di scuola secondaria di I grado, di cui uno con un bacino di alunni di circa 200 unità nel centro storico di Priverno e un altro plesso nella zona periferica di Priverno (in Via Montanino) con un bacino di ulteriori circa 200 alunni, mentre l'I.C. *“Don Andrea Santoro”* è il risultato dell'aggregazione dell'ex Direzione didattica Priverno 1 (abolita formalmente dalla citata l. 111/11), costituita da sole scuole dell'infanzia e scuole primarie,

con la scuola di Prossedi, costituita da solo due classi di scuola dell'infanzia, tre classi di scuola primaria e due classi di scuola media per un totale di 20 alunni, suddivisi in una classe omogenea e una pluriclasse. In altri termini, la mancanza di una scuola media in uno dei due Istituti comprensivi nel Comune di Priverno non permette(va) agli studenti dell'I.C. Santoro che frequentano i plessi di Priverno di proseguire gli studi nel proprio Comune di residenza, a meno che non avessero cambiato istituto di riferimento, decidendo di frequentare la scuola media presso l'I.C. San Tommaso D'Aquino;

- con delibera del Consiglio d'istituto 10 ottobre 2018 l'I.C. Santoro ratificava la *“Proposta di riaggregazione rete scolastica di Priverno della Commissione Dimensionamento dell'istituto per l'a.s. 2019/20”* (del 29 giugno 2018), trasmettendola per competenza ai Comuni di Priverno e di Prossedi. Con detta proposta l'I.C. Santoro ha chiesto alle amministrazioni comunali (dei Comuni di Priverno e di Prossedi) di dotare lo stesso I.C. di una scuola secondaria di I grado nel Comune di Priverno, anche attraverso una nuova organizzazione dei due Istituti presenti su territorio e dei loro plessi, al fine di eliminare una situazione che di fatto rendeva la propria struttura una mera Direzione didattica (abolita dalle leggi vigenti). Più in particolare, nella suddetta delibera, veniva fatto emergere lo sbilanciamento della formazione didattica sul territorio in questione, reso evidente dal fatto che l'I.C. Santoro ha un solo plesso di scuola secondaria a Prossedi con pochi alunni e nessuno a Priverno, mentre quello di San Tommaso D'Aquino a Priverno ha un numero di classi di scuola secondaria ben strutturato con circa 400 alunni suddivisi in due distinti plessi. L'I.C. medesimo ha, dunque, proposto di implementare la propria scuola secondaria con un plesso anche nel Comune di Priverno – dove sono situati solo due plessi di scuola dell'infanzia e due plessi di scuola primaria – e dunque di uniformare la propria struttura, a livello organizzativo e didattico, all'I.C. S. Tommaso D'Aquino, attraverso l'istituzione di un adeguato corso di scuola secondaria nel Comune di Priverno, con conseguente riorganizzazione territoriale dei due I.C. e redistribuzione dei plessi di scuola secondaria di I grado;

- le due amministrazioni comunali valutavano positivamente la proposta di dimensionamento dell'I.C. Santoro per la riorganizzazione della rete scolastica presente nel Comune di Priverno per l'a.s. 2019/2020, trasmettendo quindi i rispettivi deliberati all'amministrazione Provinciale di Latina per il seguito di competenza:

- in particolare: a) con delibera G.C. n. 78 del 10 ottobre 2018, il Comune di Prossedi ha in prima battuta deliberato di mantenere inalterata la situazione di dimensionamento scolastico, salvo, poi, modificare la propria decisione con delibera G.C. n. 83 del 31 ottobre 2018, con la quale – rivalutata la proposta dell'I.C. Santoro – ha approvato il dimensionamento della rete scolastica

cittadina per l'a.s. 2019/2020; b) con delibera della G.C. n. 135 del 31 ottobre 2018 e successiva rettifica (per errore materiale) n. 150 dell'11 dicembre 2018, (anche) il Comune di Priverno ha valutato positivamente la proposta dell'I.C. Santoro del 10 ottobre 2018;

- la Provincia di Latina, con delibera n. 34 del 30 novembre 2018, ha inserito nel piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2019/2020 le variazioni alla rete scolastica così come proposte dai Comuni di Priverno e di Prossedi;

- la Regione Lazio, con D.G.R. n. 836 del 18 dicembre 2018, ha deliberato le operazioni di dimensionamento della rete scolastica regionale per l'a.s. 2019/2020 e, per quanto concerne la situazione (tra le altre) del Comune di Priverno, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, rimandando l'esame della proposta "per la razionalizzazione della rete scolastica dei Comuni di Latina e Priverno" ad un istituendo "tavolo tecnico";

- con delibera di Giunta n. 522 del 30 luglio 2019, la Regione Lazio ha emanato le Linee Guida sulla programmazione delle reti scolastiche per l'a.s. 2020/2021, indicando lo strumento del "tavolo tecnico" quale nuova modalità operativa finalizzata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di dimensionamento, snellendo sia i lavori delle amministrazioni provinciali che della Conferenza regionale permanente per l'istruzione;

- in data 14 settembre 2019 il Consiglio di istituto dell'I.C. Santoro ha inviato al Comune di Priverno la propria delibera sul dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2020/2021, con la quale ha formulato all'amministrazione comunale la proposta dell'istituzione di un adeguato corso di scuola secondaria di I grado nel Comune di Priverno, al fine di uniformare con percorsi unitari e coerenti l'I.C. Santoro all'offerta dell'I.C. San Tommaso D'Aquino;

- con verbale del 14 ottobre 2019 il Consiglio d'Istituto dell'I.C. San Tommaso D'Aquino ha espresso il proprio parere negativo sulla proposta di dimensionamento, evidenziando all'uopo che nella proposta comunale *"non si evince in modo chiaro la suddivisione del tempo pieno, attualmente assegnato con un'unica sezione al plesso di G. Matteotti"*;

- all'esito dei lavori del "tavolo tecnico" istituito dalla Regione per la riorganizzazione della rete scolastica in questione per l'a.s. 2020/2021, con Determina n. GI5587 del 14 novembre 2019, la Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione – Area programmazione e attuazione dell'offerta di istruzione della Regione Lazio – ha approvato la riorganizzazione della rete scolastica del I ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi, come formulata dai Comuni interessati, rimettendo la relativa ratifica alla Provincia di Latina;

- con delibera del Consiglio provinciale n. 38 del 25 novembre 2019 la Provincia di Latina ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l'a.s. 2020/2021;

- con delibera di Giunta n. 990 del 20 dicembre 2019, poi ratificata, per quanto di competenza, con decreto della Direzione generale del MIUR n. 1497 del 24 dicembre 2019, la Regione Lazio, in relazione alla situazione della rete scolastica dei Comuni di Priverno/Prossedi, visti gli esiti del tavolo tecnico all'uopo istituito, visti i piani provinciali all'uopo emanati e ritenuto opportuno di dare attuazione alla riorganizzazione del I ciclo dei Comuni di Priverno e di Prossedi, ha deliberato il Piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2020/2021, secondo quanto disposto in seno al "tavolo tecnico".

3. – Gli odierni appellanti, dunque, nella qualità di docenti delle due scuole interessate ai provvedimenti di dimensionamento, sostenendo di essere quindi, in quanto tali, portatori di un interesse qualificato e differenziato, proponevano ricorso dinanzi al TAR per il Lazio impugnando tutti gli atti e provvedimenti sopra indicati perché illegittimi, in quanto i provvedimenti di dimensionamento in questione incidono sulle sedi di servizio e sull'articolazione degli organici delle scuole che registreranno degli esuberi, certamente per i docenti di strumento musicale dell'I.C. San Tommaso d'Aquino.

In particolare i docenti in contenzioso ricordano (ad integrazione e oltre a quanto sopra si è riferito) che:

- l'I.C. Don Andrea Santoro è articolato in sette plessi di cui, nel Comune di Prossedi, due plessi di scuola dell'infanzia e primaria ed un plesso di scuola secondaria di primo grado; inoltre il plesso denominato San Lorenzo di scuola primaria ha una sezione a tempo pieno;

- l'I.C. San Tommaso d'Aquino è articolato in sei plessi, con due plessi di scuola secondaria di primo grado, inoltre il plesso denominato Fratelli Cervi di via Matteotti ospita la sezione musicale poiché l'I.C. San Tommaso d'Aquino sin dal 1999 è scuola di indirizzo musicale;

- nella delibera n. 135/2018, al fine di attribuire all'istituto Don Andrea Santoro il corso di scuola secondaria di primo grado nel Comune di Priverno, scartata la possibilità di accorpamento dei due istituti, il Comune ha proposto una reciproca cessione dei plessi scolastici, e tra i più significativi, il passaggio di quello di via Montanino, sede di scuola secondaria di primo grado del San Tommaso D'Aquino, alla Don Andrea Santoro e il passaggio dalla Don Andrea Santoro alla San Tommaso della sezione a tempo pieno, ceduta dal plesso della scuola primaria Giacomo Matteotti;

- con la successiva delibera n. 150/2018 il Comune ha invertito le proposte di riorganizzazione delle istituzioni scolastiche coinvolte, letteralmente scambiando gli schemi riportati nella precedente delibera, cosicché l'istituto San Tommaso d'Aquino, tra le più rilevanti conseguenze, risulta privato del plesso Fratelli Cervi di via Giacomo Matteotti e del mantenimento della sezione musicale, che è stata attribuita all'istituto Don Andrea Santoro che non ha l'indirizzo musicale;

- inoltre tre plessi scolastici della primaria, infanzia e scuola media di primo grado nel Comune di Prossedi sono attribuiti alla San Tommaso d'Aquino, che in precedenza non li ha mai avuti, mentre l'I.C. Don Andrea Santoro è privato totalmente dei plessi esistenti a Prossedi.

Sostengono i docenti in contenzioso che la proposta di riorganizzazione formulata dal Comune di Priverno per l'a.s. 2018/2019 e così recepita dal Comune di Prossedi con delibera G.C. del 31 ottobre 2018, che è stata integralmente approvata con la delibera di Giunta regionale n. 990/2019, si presenta all'evidenza illegittima, perché nel disporre tale proposta, poi approvata, *“non è stato tenuto conto della peculiarità dell'istituto San Tommaso d'Aquino che, in quanto scuola di indirizzo musicale, ha adottato un p.o.f. nel quale l'insegnamento dello strumento musicale è curriculare e non potrà più essere offerto”* (così, testualmente, a pag. 9 dell'atto di appello).

4. - In virtù di quanto sopra i predetti docenti formulavano dinanzi al TAR per il Lazio i motivi di ricorso qui di seguito sintetizzati:

I) Eccesso di potere per carenza dei presupposti- Eccesso di potere per sviamento del fine - Violazione di legge, per violazione dei principi regolanti le fasi del procedimento di formazione dell'atto conclusivo di cui all'atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica approvato con delibera di G.R. 381/2012 e in particolare di quelli sulla partecipazione dei soggetti attivi. Violazione di legge (art. 4 co.2 D.P.R. 233/98 e artt. 7-8 della l. 241/90) - Difetto e perplessità della motivazione, art. 3 L. 241/1990.

Entrambe le scuole coinvolte nella riorganizzazione sono già ricondotte alla forma di istituti comprensivi e rispettano il parametro di un numero di alunni consolidato compreso fra 300 e 1200 unità, come stabilito dalle linee guida della Regione Lazio per l'a.s. 2020/2021, approvate con delibera di G.R. 522 del 30 luglio 2019 che, al punto 2.4, espressamente stabilisce che l'obiettivo di garantire il processo di continuità didattica, nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, è perseguito con l'aggregazione in istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie. Posto che tale obiettivo era già stato raggiunto con la costituzione dei due istituti comprensivi la cui media degli alunni è paradigmatica del loro corretto dimensionamento, non sussistevano (e non sussistono) valide ragioni legali per procedere al dimensionamento scolastico di due scuole già conformi alla normativa statale e regionale in vigore.

D'altronde, la totale mancanza delle condizioni legittimanti il provvedimento di dimensionamento emerge dalla lettura delle stesse delibere delle giunte comunali di Priverno e Prossedi che manifestano, quale ragione delle scelte assunte, l'unica necessità di dotare l'istituto Don Andrea Santoro di una sezione di scuola secondaria di primo grado anche nel Comune di Priverno.

La determinazione assunta manifesterebbe pertanto uno sviamento dal fine previsto dal d.P.R. n. 233/1998 e dalle Linee guida della Regione Lazio e, nel caso di specie, non sarebbe stata rispettata la cadenza annuale prevista per le operazioni di dimensionamento, avendo utilizzato il “tavolo tecnico” le stesse proposte formulate dai Comuni di Priverno e Prossedi nel 2018 e non recepite nei piani di dimensionamento provinciale e regionale per l’a.s. 2019/2020.

Inoltre, non sarebbe stato rispettato l’Atto di Indirizzo approvato con la Delibera di G.R. n. 381/2012 con riguardo alla individuazione dei soggetti attivi della programmazione - Province del Lazio, Roma Capitale e Comuni del Lazio - in modo congiunto attraverso la Conferenza regionale permanente per l’istruzione e in modo disgiunto con l’adozione di Piani di rispettiva competenza, secondo la procedura disciplinata dall’art. 5 del richiamato Atto.

Detto procedimento non sarebbe stato rispettato, in quanto i comuni interessati non avrebbero avanzato alcuna proposta per l’a.s. 2020/2021 e le delibere di G.C. già esaminate l’anno precedente non sarebbero state recepite nel piano Provinciale né in quello Regionale, con conseguente cessazione di rilievo giuridico atteso il loro mancato accoglimento. La Regione avrebbe recuperato e accolto, senza adeguata motivazione, in assenza di previsione nel piano provinciale, la proposta di dimensionamento avanzata dai Comuni due anni prima.

Né potrebbe ritenersi che la Provincia fosse tenuta a recepire gli esiti del tavolo tecnico, che non sarebbe un organo della procedura. Nel caso di specie il piano Provinciale non avrebbe disposto alcuna statuizione sulle scuole coinvolte nel dimensionamento e la Regione avrebbe dovuto interpellare la Provincia; diversamente, tanto il tavolo tecnico, quanto la Conferenza permanente avrebbero travisato le fasi non imponendo alcuna norma alle province di recepire le decisioni degli organi regionali coinvolti nel procedimento.

II) Violazione di legge, falsa ed erronea applicazione dei criteri dettati dall’Atto di Indirizzo per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui alla Delibera di G.R. 381/2012 - Violazione di legge artt. 3, 34 e 97 Cost. -Violazione dei principi generali di affidamento e di continuità dell’offerta formativa, eccesso di potere per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti – Irragionevolezza - Arbitrarietà.

Posto che non sussistevano le condizioni legittimanti la proposta dei Comuni di Priverno e Prossedi di intervento sulle istituzioni scolastiche coinvolte nel dimensionamento, va ribadito che entrambe le scuole sono perfettamente rispondenti ai criteri contenuti nelle Linee Guida per il dimensionamento scolastico per l’anno 2020/2021 e tutto ciò conferma l’illegittimità per sviamento dall’interesse pubblico protetto rinvenibile nelle decisioni assunte dalle amministrazioni coinvolte, a propria volta coagulate nei provvedimenti impugnati.

Tutto ciò emerge con evidenza dalla lettura delle delibere di Giunta Comunale del 2018, laddove si percepisce con chiarezza che il dimensionamento non è destinato a realizzare l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione della rete scolastica attraverso la riduzione delle Direzioni didattiche e delle Scuole secondarie di primo grado autonome, ma per dotare la scuola Don Andrea Santoro di un plesso di scuola secondaria di primo grado nel Comune di Priverno. In argomento va sottolineato che:

- come correttamente è stato evidenziato dall'USR Lazio per l'a.s. 2019/20 sulla stessa identica proposta (poi approvata con gli atti impugnati dagli odierni appellanti), lo spostamento dei plessi comporta anche lo spostamento degli alunni e ciò per mantenere il parametro numerico indicato nelle Linee Guida ai fini dell'autonomia. Tanto incide non solo sulla formazione delle prime classi, ma su tutte le classi, incidendo sulla qualità del servizio scolastico, sulle libere scelte operate dai genitori, alcuni dei quali dovranno accompagnare i figli a Prossedi, Comune che dista oltre 11 chilometri e raggiungibile sul tratto stradale ad elevata incidentalità, SR 156 Monti Lepini, sulla diversità dei percorsi formativi e didattici delle due scuole, sulla continuità didattica e sulla offerta formativa evidentemente tradita;

- l'aspetto più eclatante è la sostanziale sottrazione dell'indirizzo musicale alla San Tommaso D'Aquino, poiché tutti gli alunni che hanno optato per lo studio curricolare dello strumento musicale frequentano il plesso Fratelli Cervi di Via Matteotti, ceduto alla Don Andrea Santoro con il mantenimento della sezione musicale;

- ne consegue che gli alunni iscritti alla seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado non potranno più avvalersi dell'insegnamento dello strumento musicale, che è insegnamento curricolare, presente nei piani orari e nei programmi d'insegnamento e di studio, è obbligatorio e concorre con tutte le altre materie a determinare l'esito della valutazione finale del percorso scolastico degli alunni;

- non da ultimo, i docenti di strumento musicale attualmente in servizio presso l'I.C. San Tommaso D'Aquino potrebbero a breve risultare perdenti posto e costretti alla mobilità territoriale con grave pregiudizio anche per il progetto musicale.

Da qui la richiesta di annullamento, per le suindicate illegittimità procedurali e sostanziali, degli atti e provvedimenti impugnati.

5. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con la sentenza n. -OMISSIS-/2021, respingeva il ricorso.

In sintesi il giudice di primo grado non ha ritenuto fondati i motivi di censura dedotti nei confronti degli impugnati atti e provvedimenti, ritenendo così possibile superare, attesa la irrilevanza

sostanziale della questione al fine di decidere, le preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione e di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, per i seguenti profili:

- non va considerata illogica e non corretta la scelta regionale di dimensionamento scolastico, sebbene sia stata adottata in mancanza delle proposte provinciali della riorganizzazione della suddetta rete scolastica, potendosi invece valorizzare il contenuto, la natura e la portata “*della determinazione n. G15587/2019 per la riorganizzazione della rete scolastica del I ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi e del tavolo tecnico specificamente istituito (in assenza di obiezioni provinciali sul punto), trattandosi di scelte regionali latu sensu programmatiche, espressione come già rilevato di potestà di autorganizzazione dell’Amministrazione competente e frutto di valutazioni tecnico discrezionali*” (così, testualmente, a pag. 16 della sentenza oggetto di appello). Dalla natura programmatica dell’atto di riorganizzazione della rete scolastica discende, inoltre, che “*con il Piano di dimensionamento l’Amministrazione riorganizza in campo regionale la rete scolastica e, in quanto tale, esso non richiede, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il supporto di specifica e puntuale motivazione che vada ad integrare l’enucleazione dei criteri di razionalizzazione seguiti*” (così ancora, testualmente, a pag. 17 della sentenza oggetto di appello);

- con riferimento al secondo motivo di ricorso, può sottolinearsi che “*il Comune di Priverno ha proposto il dimensionamento riorganizzando due scuole che non presentano attualmente problemi numerici per il mantenimento dell’autonomia, ma presentano invece una non equa distribuzione dei plessi sul territorio, come risulta dall’organico di fatto 2019/20 fornito dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, (...) con eventuale chiusura della scuola di Prossedi e conseguente problematica per le famiglie della zona costrette a far frequentare ai figli la scuola sita nel Comune di Priverno, con effetti anche sugli aspetti amministrativi didattici degli istituti coinvolti. (...) Pertanto la misura di riorganizzazione dei plessi tra i due istituti è stata adottata per evitare il verificarsi di questo evento e nella specie non comporta, come asserito dai ricorrenti, alcuno spostamento fisico degli alunni che continueranno a svolgere la propria attività didattica nel medesimo edificio, senza disagio per le famiglie, garantendo una continuità dell’offerta formativa per la maggior parte degli alunni frequentanti l’I.C. Don Andrea Santoro, prima non consentita. Nella sostanza il dimensionamento determinerà il cambiamento del nome degli I.C. di appartenenza, ma i plessi resteranno territorialmente collocati come in precedenza, con la stessa utenza di alunni già frequentante, nel rispetto del principio di vicinanza territoriale, del criterio numerico e della presenza dei tre ordini scolastici per ciascun I.C. (scuola di infanzia, primaria e secondaria di I grado)*” (così, testualmente, alle pagg. 18 e 19 della sentenza oggetto di appello). Di conseguenza, non verificandosi alcuno spostamento fisico degli alunni, non si realizzerà neppure il

lamentato spostamento dell'indirizzo musicale dall'I.C. San Tommaso D'Aquino all'I.C. Don Andrea Santoro, restando la sezione musicale nel plesso Fratelli Cervi dove si è sempre svolta, aggregato all'I.C. Don Andrea Santoro, con il cambiamento solo formale della titolarità dell'I.C. di appartenenza.

Per le ragioni sopra riassunte il ricorso veniva quindi respinto.

6. – Una parte degli insegnanti ricorrenti in primo grado (25 degli originari 56) hanno interposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-*quater*, 20 gennaio 2021 n. -OMISSIS-, chiedendone la riforma in quanto il Tribunale ha palesemente errato nel ritenere infondati i motivi di censura dedotti in primo grado. Gli appellanti hanno affidato il mezzo di gravame proposto alle seguenti due, complesse, traiettorie contestative:

I) Violazione di legge, per violazione dei principi regolanti le fasi del procedimento di formazione dell'atto conclusivo di cui all'atto di indirizzo della Regione Lazio sulla programmazione della rete scolastica approvato con delibera di G.R. 381/2012 e in particolare di quelli sulla partecipazione dei soggetti attivi-violazione di legge (art. 4, comma 2, d.P.R. 233/1998 e artt. 7 e 8 l. 241/90) - Difetto e perplessità della motivazione, art. 3 l. 241/1990. In primo luogo va ribadito che seppure non va messa in dubbio la sussistenza, nel caso di specie, di un ampio potere discrezionale in capo alle amministrazioni coinvolte nel procedimento che è stato svolto ai fini dell'adozione di ciascuno degli atti e provvedimenti impugnati in primo grado, non può trascurarsi che detto esercizio della potestà autoritativa della amministrazioni coinvolte deve essere informato a principi di legalità. Nel caso di specie sono state violate le norme che disciplinano lo sviluppo di quei procedimenti e, in particolare, le previsioni normative che definiscono l'esercizio di tale potere. Infatti è chiaramente emerso, anche nel corso del giudizio di primo grado, come la diversa distribuzione dei plessi sia stata effettuata al fine di garantire all'IC Don Andrea Santoro, *“una sede di scuola media di primo grado nel Comune di Priverno, ciò che poteva essere perseguito con una corretta politica di edilizia scolastica o, a tutto voler concedere, attribuendo alla Don Andrea Santoro il plesso di Via Montanino che conta 200 alunni, in luogo del plesso di Via G. Matteotti, dove sono allocate le sezioni a indirizzo musicale, che conta il medesimo numero di alunni, pari a 200. Senza quindi incidere sulla offerta formativa delle due scuole”* (così, testualmente, alle pagg. 20 e 21 dell'atto di appello). Invece, nelle linee guida regionali il potere di riordino per il primo ciclo di istruzione è limitato alla riduzione delle Direzioni didattiche in Istituti comprensivi e ciò al fine di garantire il processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione (punto 2.4 delle linee guida), sicché si palesa evidente il contrasto tra le modalità di esercizio del potere e le previsioni contenute nelle linee guida giacché, nel caso di specie, è evidente che non emergevano esigenze di

(ri)dimensionamento per due scuole già dimensionate in applicazione degli stessi criteri dettati dalla regione. Anche sotto il profilo della motivazione degli atti impugnati in primo grado affiora una evidente violazione di legge. Essa si apprezza, in particolare, nell'assenza di indicazione dei criteri che hanno permesso l'adozione dei ridetti atti e provvedimenti, venendo meno ogni esternazione delle ragioni che ispirano e accompagnano l'adozione tali atti e, ancor più nello specifico, delle delibere di Giunta Comunale del 2018, nelle quali *“il dimensionamento non è destinato a realizzare l'obiettivo di contenimento della spesa e di razionalizzazione della rete scolastica attraverso la riduzione delle Direzioni Didattiche e Scuole secondarie di primo grado autonome, ma per dotare, con strumento assolutamente improprio, la scuola Don Andrea Santoro di un plesso di scuola secondaria di I grado nel Comune di Priverno”* (così ancora, testualmente, a pag. 21 dell'atto di appello);

II) Errore nel giudicare per omessa rilevazione del difetto assoluto di attribuzione, incompetenza assoluta e nullità del provvedimento nella parte in cui incide in materia riservata al Ministero dell'istruzione, erroneità della sentenza per illogicità della motivazione. Violazione di legge. Sotto altro versante contestativo gli appellanti rilevano come costituisca ulteriore elemento idoneo a condurre all'accoglimento dell'appello proposto la circostanza che il primo giudice non abbia avvertito la necessità di sottolineare come la competenza concorrente dell'amministrazione regionale non può mai incidere sulla offerta formativa delle singole istituzioni coinvolte nel piano di dimensionamento ed anzi abbia apertamente ritenuto che la Regione sia destinataria di un potere che si sostanzia nella autoritativa modifica dell'offerta formativa dell'Istituto San Tommaso d'Aquino che, tra le prime scuole dello Stato, ha introdotto nel piano dell'offerta formativa lo studio dello strumento musicale. Se è vero, come ha rilevato il primo giudice, che le misure organizzative adottate dalla Regione Lazio sortiscono l'effetto di privare l'IC San Tommaso D'Aquino del corso a indirizzo musicale, ciò avrebbe dovuto indurre lo stesso giudicante, piuttosto che a respingere il corrispondente motivo di ricorso, ad accoglierlo per evidente nullità dell'atto regionale per difetto di attribuzione, sottolineando la significativa circostanza per la quale le operazioni di dimensionamento messe in campo con l'atto regionale, lungi dal perseguire gli obiettivi indicati nelle linee guida dettate per l'a.s. 2020/2021, con il ricorso ai criteri ivi indicati e dal rispettarne i principi informativi, *“hanno inciso direttamente la sfera di stretta competenza delle singole istituzioni scolastiche, privando l'IC San Tommaso D'Aquino del corso ad indirizzo musicale e pretendendo di poterlo attribuire all'IC Don Andrea Santoro che, peraltro, non ha mai deliberato di volerlo e che non intendeva perseguire tale obiettivo con la richiesta di dimensionamento, ma solo quello apertamente dichiarato di poter aver una sezione di scuola media anche nel Comune di*

Priverno”, tenuto anche conto che “*l’IC Don Andrea Santoro non contempla nel suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa l’insegnamento dello strumento musicale, il cui corso può essere istituito non da una decisione della Regione Lazio, ma a seguito di approvazione da parte dell’USR, previa delibera del Collegio dei Docenti, sulla base dell’indirizzo fornito dal Dirigente Scolastico, e della successiva delibera del Consiglio d’istituto e previa modifica del PTOF*” (così, testualmente, a pag. 24 dell’atto di appello).

7. – Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, il Ministero dell’istruzione, il Comune di Priverno e la Provincia di Latina

La Regione Lazio e il Comune di Priverno hanno nuovamente sollevato, nei confronti degli insegnanti appellanti, l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione e di carenza di interesse a proporre azione di annullamento nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati in primo grado, ritenuta non rilevante dal TAR per il Lazio in ragione dell’infondatezza, nel merito, del ricorso in quella sede proposto, replicando le ragioni che dovrebbero condurre alla dichiarazione di inammissibilità del gravame già espresse dinanzi al TAR per il Lazio.

Nel merito hanno analiticamente e approfonditamente contestato la fondatezza dei motivi di appello dedotti, chiedendo la reiezione del mezzo di gravame proposto.

Il Ministero si è costituito con memoria di stile e la Provincia di Latina, ritenendo che non sussistesse la propria legittimazione passiva nel presente giudizio, ha chiesto la estromissione.

Le parti hanno depositato nel corso del processo memorie e note d’udienza con documenti, con il quali hanno confermato le opposte conclusioni già rassegnate negli atti processuali precedentemente depositati in giudizio.

8. – Ritiene il Collegio che, a differenza di quanto ha ritenuto di affermare il primo giudice, assume carattere di significativa rilevanza nel presente giudizio (e quindi, a maggior ragione, in grado di appello) lo scrutinio delle eccezioni preliminari in ordine alla sussistenza o meno della legittimazione a ricorrere e dell’interesse ad agire in capo agli odierni appellanti.

Non può sottacersi peraltro l’esigenza di mantenere fermo un orientamento della Sezione in materia che il Collegio ritiene di condividere pienamente, anche con riferimento al caso di specie.

Tale orientamento (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2020 n. 1215, la cui motivazione è necessario, per chiarezza, nel prosieguo riprodurre per ampi stralci), muove dalla considerazione preliminare (e peraltro fondamentale e tale, tenuto conto dei motivi di ricorso dedotti in primo grado, qui riproposti come motivi di appello con adeguata loro trasformazione in contestazioni sulla erroneità di singoli capi della sentenza di primo grado, da impingere anche sul merito delle censure dedotte rendendole sostanzialmente infondate) l’incidenza dell’atto

organizzatorio (regionale impugnato principalmente, vale a dire la delibera della Regione Lazio n. 990 del 20 dicembre 2019, con la quale l'ente territoriale ha approvato l'intervento di riorganizzazione della rete scolastica del I Ciclo dei Comuni di Priverno e Prossedi, accogliendo la proposta di riorganizzazione formulata dai Comuni di Priverno e Prossedi) sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi non integra l'interesse attuale e concreto che sorregge l'impugnazione. Ciò in quanto non esiste, infatti, una "dimensione ottimale" dell'istituzione scolastica, né un *optimum* in termini assoluti in materia di organizzazione scolastica, poiché i parametri normativi in materia sono tendenziali e flessibili, proprio per consentire un miglior adeguamento della struttura scolastica alle sempre cangianti e molteplici esigenze dell'utenza e spetta all'amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, ragionevolmente adattarli alla situazione concreta nella cura dell'interesse pubblico ad essa affidato.

Deriva da quanto sopra, con precipuo riferimento alla legittimazione e all'interesse ad impugnare gli atti che determinano la riorganizzazione di una rete scolastica, che il superamento dei requisiti dimensionali, tendenziali e derogabili, non costituisce né espressione né dimostrazione di un concreto interesse ad agire in capo (nel caso di specie) agli insegnanti, incombendo ai ricorrenti l'onere di allegare e fornire almeno un principio di prova, che abbia rilevanza concreta e non soltanto ipotetica (come, per quanto si dirà, è avvenuto con riferimento al presente contenzioso) circa un irragionevole peggioramento della situazione, in termini di organizzazione dell'offerta formativa o di fruizione del servizio scolastico, che conseguirebbe dalla creazione di Istituti Comprensivi o dall'accorpamento amministrativo dei vari istituti oppure ancora dalla riorganizzazione degli insegnamenti tra gli stessi istituti, non essendo contestabile né contestato che gli atti di riorganizzazione, impugnati in prime cure, non determinassero alcun mutamento in ordine alla sede delle scuole, alla consistenza della popolazione studentesca o al livello dell'offerta formativa (quanto a quest'ultimo si dirà nello specifico in seguito).

9. – Va pertanto precisato che la legittimazione degli odierni appellanti a ricorrere avverso gli atti organizzativi riguardanti l'assetto e la sistemazione degli istituti scolastici (di riferimento), nella loro qualità di insegnanti presso i plessi coinvolti, non deve essere confusa con la verifica dell'interesse ad agire, che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell'atto programmatico scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l'amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avversato (cfr., sul punto specifico, Cons. Stato, Sez. VI, 12 novembre 2013 n. 5383).

Come è noto, secondo la costante giurisprudenza di questo Consiglio, in linea di principio gli atti di fusione, scissione o soppressione di istituti scolastici sono espressione della potestà di autorganizzazione dell'amministrazione ed esplicano, sul piano fattuale, effetti sia sugli alunni quali diretti fruitori del servizio scolastico, sia sui soggetti (personale docente e di amministrazione) che stabilmente operano nell'ambito della scuola, sicché la giurisprudenza amministrativa è concorde nell'individuare in capo a detti soggetti una posizione legittimante all'impugnazione laddove si prospetti l'incidenza dell'atto organizzatorio sulla qualità del servizio in relazione ai requisiti di dimensione ottimale dell'istituto in base a prestabiliti parametri normativi fatti propri dagli atti di indirizzo a livello locale (v., *ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. VI, 3 aprile 2001 n. 1958 e 21 febbraio 2001 n. 896).

È pur vero però che, così riconosciuta la legittimazione a ricorrere ai docenti, l'affermazione dell'esistenza di un interesse concreto e attuale alla favorevole definizione del ricorso deve comunque e sempre accompagnare, in tali casi, la sua proposizione. Ciò vuol dire che, nel dolersi degli strumenti pianificatori di cui si tratta, chi intende contestarne la legittimità deve fornire concreti indizi in ordine alla natura e alla portata dei pregiudizi che, in quanto appartenenti al personale docente degli istituti stessi, discendono innegabilmente e concretamente – o, quanto meno, verosimilmente - dall'attuazione dell'atto o degli atti organizzatori impugnati, non potendo limitarsi a prospettare il mero pericolo (cfr., in argomento, anche, Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2010 n. 2054).

Nel caso di specie i docenti odierni appellanti non hanno chiarito, in modo sufficientemente adeguato, in quale modo e per quali e quanti di loro (proponendo, peraltro, collettivamente il gravame) la riorganizzazione scolastica inciderebbe sulle sedi di servizio e sull'articolazione degli organici delle due scuole, limitandosi a paventare il rischio, la cui effettiva realizzabilità viene disancorata da qualsivoglia elemento di riferimento concreto, restando dunque esso confinato nell'alveo delle mere (soggettive) deduzioni, di *“esuberi, certamente per i docenti di strumento musicale dell'I.C. San Tommaso d'Aquino”*, asserendo poi che *“tutti i docenti di strumento musicale attualmente in servizio presso l'IC San Tommaso d'Aquino potrebbero a breve risultare perdenti posto e costretti alla mobilità territoriale, con grave pregiudizio anche per il progetto musicale avviato con gli stessi docenti presso la scuola primaria, mentre gli alunni frequentanti il corso ad indirizzo musicale, per poter proseguire lo studio, dovranno iscriversi nuovamente alla San Tommaso d'Aquino con evidente incidenza sul numero degli alunni destinati alla Don Andrea Santoro”* (così in due passaggi dell'atto di appello).

Orbene, ad avviso del Collegio, quanto sopra illustrato, con riferimento alle ragioni che sosterranno la legittimazione (e l'interesse) degli appellanti a dolersi degli atti di riorganizzazione scolastica impugnati in primo grado, non è sufficiente a decontestualizzare la posizione degli insegnanti (peraltro senza che sia stata offerta una specifica indicazione da parte di ciascuno di essi di quale sarebbe il pregiudizio che direttamente deriverebbe dall'applicazione della nuova organizzazione tra i due istituti, non avendo costoro specificato, né dimostrato documentalmente, quale sarebbe la nuova collocazione per ciascuno di essi nell'ambito della nuova organizzazione degli istituti e in che modo e in quale forma tale riorganizzazione pregiudicherebbe la posizione soggettiva dei singoli) nei confronti degli atti e provvedimenti impugnati in primo grado.

Se dunque, *in thesi*, può sostenersi positivamente una "astratta" legittimazione in capo agli insegnanti degli istituti scolastici coinvolti nell'operazione di riorganizzazione della rete scolastica, l'indagine sulla fondatezza o meno dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado non supera il vaglio della sussistenza dell'interesse a ricorrere (o ad agire), che presuppone la prospettazione di una concreta lesione, da parte dell'atto programmatico scolastico, nella sfera giuridica degli interessati, lesione che non può ritenersi effetto automatico o implicito di quello che l'amministrazione ritiene, al contrario, un miglior assetto organizzativo della rete scolastica nel territorio, impresso proprio dal Piano avverso.

Il ricorso di primo grado va dunque dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire da parte degli insegnanti ricorrenti, con la conseguenza che va, sotto tale profilo, accolta l'eccezione preliminare avanzata dalla Regione Lazio e dal Comune di Priverno.

10. – Per completezza espositiva il Collegio ritiene di dover, comunque, estendere il proprio scrutinio ai motivi di appello dedotti, al fine di confermare nel merito la sentenza di primo grado qui oggetto di appello stante la infondatezza delle censure mosse alla stessa nel presente grado di giudizio.

Per come si è più sopra specificato, con il primo motivo di appello si sostiene la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha condiviso il primo, complesso, motivo di ricorso con il quale gli insegnanti si dolevano della legittimità degli atti e provvedimenti impugnati per non avere seguito un corretto *iter* procedimentale e per avere, di conseguenza la Regione operato in autonomia senza il coinvolgimento dei soggetti attivi della programmazione e discostandosi dal contenuto del Piano Provinciale che non avrebbe statuito alcunché sulle scuole in questione.

Della ampia discrezionalità dell'esercizio di potere che le norme di settore assegnano alla Regione nella predisposizione del Piano di dimensionamento scolastico, che ha natura di atto generale e si sostanzia in uno strumento unitario con cui l'amministrazione riorganizza in campo regionale la rete

scolastica, si è già detto e ciò vale anche a caratterizzare la valutazione circa la fondatezza del primo motivo di appello.

Il percorso procedimentale contestato è stato ben riassunto negli atti del giudizio:

- il Comune di Priverno, con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 135/2018 e n. 150/2018, aveva già formulato per l'anno scolastico 2019/2020 una proposta di riorganizzazione della propria rete scolastica del I ciclo con distribuzione ritenuta più equa di tutti i plessi comunali tra i due Istituti comprensivi ivi esistenti (per l'esigenza dichiarata "di aggregare nello stesso Istituto plessi vicini per ridisegnare due Istituti che nel Comune di Priverno abbiano l'allocazione prossimale dei loro plessi e dunque un'eguale composizione" ossia due scuole dell'infanzia e scuole primarie, una scuola secondaria e un numero di alunni equo tra i due);
- il Consiglio provinciale della Provincia di Latina, con delibera n. 34/2018, ha adottato e fatta propria la proposta dei Comuni interessati sulla redistribuzione dei plessi ai due I.C. in questione;
- la Regione per l'a.s. 2019/2020, a conclusione del relativo procedimento ha comunque voluto istituire un tavolo tecnico per svolgere approfondimenti istruttori istituendolo con D.G.R. n. 836/2018;
- sempre la Regione, per l'anno scolastico 2020/2021, ha mantenuto il tavolo tecnico ed anzi, con le Linee Guida contenute nella DGR n. 522 del 30 luglio 2019 è stato introdotto un riferimento specifico allo strumento del tavolo tecnico quale modalità operativa "finalizzata alla semplificazione e allo snellimento delle procedure di dimensionamento", richiamando anche i tavoli tecnici previsti dal Piano regionale di dimensionamento delle Istituzioni scolastiche relativo all'anno scolastico 2019/2020 (tra cui rientra anche il tavolo tecnico per la razionalizzazione della rete scolastica del Comune di Priverno);
- risulta in atti che a detto "tavolo tecnico" presso la Regione, presieduto dal dirigente dell'Area programmazione, organizzazione e attuazione dell'offerta di istruzione, diritto allo studio scolastico e universitario della Regione Lazio, in data 8 marzo 2019, hanno partecipato: il Sindaco di Priverno, il Sindaco di Prossedi, il dirigente scolastico dell'I.C. Santoro, il docente vicario del dirigente scolastico dell'I.C. San Tommaso D'Aquino e i rappresentanti delle sigle sindacali del comparto scuola (non risultano avere partecipato la Provincia di Latina, l'Ambito territoriale dell'USR per il Lazio e il sindacato UIL Lazio, nonostante siano stati convocati, per come risulta in atti);
- in quella sede il Comune di Priverno ha confermato e riproposto la riorganizzazione della propria rete scolastica del I ciclo formulata con le delibere n. 135/2019 e n. 150/2018 e quindi la proposta è stata confermata con parere favorevole della maggioranza dei componenti del tavolo tecnico

presenti ed è stata approvata con la determinazione n. G15587 del 14/11/2019 (notificata alla Provincia di Latina per il recepimento nel relativo piano).

Non si coglie, dunque, in quale forma ovvero attraverso quali *deficit* il percorso procedimentale svolto sarebbe stato minato da comportamenti violativi di norme di legge, espressioni dei principi di ragionevolezza, correttezza e proporzionalità che invece gli appellanti hanno ritenuto di poter cogliere nel percorso istruttorio sopra descritto e del quale si dolgono (nuovamente) nella presente sede di appello.

Lo strumento del “tavolo tecnico”, indubbiamente, ha permesso una semplificazione delle procedure e una condivisione del dibattito amministrativo proprio delle figure di cogestione tra amministrazioni del potere, come si registra nel settore qui in esame. Avendo peraltro tutti i protagonisti interessati, pubblici e privati nonché portatori dei vari interessi oggetto di cogestione, partecipato al tavolo tecnico ed espresso liberamente il proprio avviso, tanto che essi non hanno sentito la necessità di impugnare gli atti a conclusione del procedimento adottati, ciò esclude che contestazioni possano essere validamente mosse da chi (vale a dire gli insegnanti odierni appellanti) non aveva neppure titolo a partecipare alla procedura in questione.

Del resto, come ha correttamente osservato il primo giudice, va *“rilevato che in seguito la Provincia di Latina, con Delibera del Consiglio Provinciale n. 38 del 25.11.19, ha approvato il Piano di dimensionamento della rete scolastica provinciale per l’a.s. 2020/2021, senza pronunciarsi sulla proposta relativa alle strutture scolastiche dei Comuni di Priverno e di Prossedi e senza obiezioni sulla questione, nonostante l’avvenuta notifica alla Provincia della proposta di dimensionamento deliberata in seno al suddetto tavolo tecnico con determinazione n. G15587/2019”* (così, testualmente, a pag. 15 della sentenza qui oggetto di appello).

11. – Sotto altro versante deve sottolinearsi che la misura contenuta nella impugnata determinazione regionale n.G15587/2019, richiamata nel Piano regionale approvato, è stata adottata *“al fine di riequilibrare l’offerta educativa e didattica degli istituti comprensivi del proprio territorio e garantire un’effettiva continuità verticale all’interno dell’I.C. Don Andrea Santoro”*, finalità che risultano conformi a quelle perseguite dalle Linee guida regionali di dimensionamento.

Se è vero che è stato proposto il dimensionamento riorganizzando due scuole che non presentano attualmente problemi numerici per il mantenimento dell’autonomia, ma presentano invece una non equa distribuzione dei plessi sul territorio, come risulta dall’organico di fatto 2019/2020 fornito dall’Ufficio scolastico regionale per il Lazio (e cioè: scuola secondaria di I grado di Prossedi con 28 alunni suddivisi in due classi, seconda e terza, soggetta al rischio di scomparire con il calo delle iscrizioni e la mancata formazione della classe prima, con eventuale chiusura della scuola di

Prossedi e conseguente problematica per le famiglie della zona costrette a far frequentare ai figli la scuola sita nel Comune di Priverno, con effetti anche sugli aspetti amministrativi didattici degli istituti coinvolti), ciò esclude l'illegittimità, paventata dagli appellanti, sia con riferimento allo strumento utilizzato sia con riguardo al contenuto della scelta effettuata.

Come ha ben osservato il giudice di primo grado, la conseguenza dell'avversata scelta regionale non si compendierà in alcun spostamento fisico degli alunni, che continueranno a svolgere la propria attività didattica nel medesimo edificio, senza disagio per le famiglie, garantendo una continuità dell'offerta formativa per la maggior parte degli alunni frequentanti l'I.C. Don Andrea Santoro, prima non consentita.

Il Collegio condivide tale conclusione alla quale è giunto il giudice di primo grado sulla base della piana lettura della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, e in particolare le due conclusive affermazioni (in particolare alle pagg. 18 e 19 della sentenza qui oggetto di appello) secondo le quali:

- nella sostanza il dimensionamento determinerà il cambiamento del nome degli I.C. di appartenenza, ma i plessi resteranno territorialmente collocati come in precedenza, con la stessa utenza di alunni già frequentante, nel rispetto del principio di vicinanza territoriale, del criterio numerico e della presenza dei tre ordini scolastici per ciascun I.C. (scuola di infanzia, primaria e secondaria di I grado);
- il provvedimento di dimensionamento assunto dalla Regione, non determina lo spostamento della sezione musicale restando nel plesso Fratelli Cervi dove si è sempre svolta, aggregato all'I.C. Don Andrea Santoro, con il cambiamento solo formale della titolarità dell'I.C. di appartenenza, senza che venga intaccata neppure la conseguente offerta formativa.

12. - Tali considerazioni conducono alla conferma della sentenza gravata, ma con diversa motivazione e dispositivo, rivelandosi fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado e risultando comunque infondate, nel merito, le doglianze articolate dagli odierni appellanti con il mezzo di gravame proposto che va dunque respinto.

La richiesta di estromissione formulata dalla Provincia di Latina va respinta, atteso che detto ente locale ha partecipato attivamente alle procedure fatte oggetto di impugnazione, adottando anche uno degli atti impugnati in primo grado dagli odierni appellanti, di talché deve ritenersi che sussista la legittimazione passiva dello stesso ente.

Stante la evidente peculiarità della vicenda contenziosa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di appello tra le parti in contenzioso, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per come richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a..

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. R.g. 1968/2021), come indicato in epigrafe, lo respinge e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-*quater*, 20 gennaio 2021 n. - OMISSIS-, con la quale è stato respinto il ricorso (n. R.g. 1918/2020) proposto dagli appellanti in primo grado, con diversa motivazione e dispositivo e dichiarando, quindi, inammissibile detto ricorso.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti appellanti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Toschei

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
